CAMERA DEI DEPUTATI N. 2811-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **GERMANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 3 luglio 1952

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge, che viene sottoposto all'esame della Camera, mira sostanzialmente a dettare talune disposizioni in relazione all'indennità di espropriazione da corrispondersi ai proprietari espropriati in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 842, e successive integrazioni; ad esse si aggiungono talune norme particolari rivolte a rendere più agevole l'attuazione delle operazioni di riforma fondiaria, sulla base dell'esperienza fatta.

Secondo l'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, l'indennità di espropriazione per i singoli terreni è commisurata ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Secondo il medesimo articolo, i ricorsi, ai fini della determinazione definitiva di tali valori, debbono essere presentati in prima istanza alla Commissione censuaria provinciale ed in seconda istanza alla Commissione censuaria centrale. Tale procedura differisce da quella prevista dal testo unico

9 maggio 1950, n. 203, secondo il quale i ricorsi vanno proposti dinanzi alle normali Commissioni amministrative, le quali decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente (articolo 12), salvi i successivi ricorsi alla Commissione provinciale e centrale.

Al fine di facilitare i procedimenti e di evitare le possibili difficoltà derivanti dal ricorso a due diverse procedure secondo che si tratti di terreni, pur appartenenti allo stesso proprietario, compresi negli espropri o fuori di questi, l'articolo 1 del presente disegno di legge estende la normale procedura indicata nel testo unico 9 maggio 1950, n. 230, anche agli accertamenti definitivi per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio agli effetti delle indennità di espropriazione.

Così, si propone anche che la competenza a disporre lo svincolo dei titoli del debito pubblico nei quali è corrisposta l'indennità di espropriazione o, eventualmente, il pagamento delle somme dovute per indennità, sia deferita al tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio e cioè quello corrispondente all'ufficio fiscale del contribuente, in luogo del tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati, come invece dispone la legge 12 maggio 1950, n. 230 (articolo 9).

Come è noto, le leggi 12 maggio 1950, n. 230 (articolo 8), e 21 ottobre 1950, n. 841 (articolo 19), consentono che l'indennità di esproprio sia parzialmente corrisposta in contanti; al fine di regolare tale corresponsione, in rapporto a quella in titoli del debito pubblico, l'articolo 2 fissa il termine per la relativa richiesta nei sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di espropriazione. Si precisa inoltre che qualora sulla indennità di espropriazione siano fatti valere diritti di terzi, a norma del comma 14 dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il pagamento in contanti al proprietario espropriato non può eccedere la quota di indennità a questo spettante, dopo aver dedotte le quote spettanti ai terzi; ciò per la necessaria tutela dei diritti di questo.

L'articolo 3 regola il pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio di cui ai titoli I e II del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, relative ai cespiti soggetti all'esproprio: si preordina la possibilità della sospensione del pagamento di tali imposte, determinandone le condizioni, e si consente il pagamento stesso a mezzo dei titoli corrispondenti all'indennità di esproprio, computati al loro valore nominale.

Alle disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo, si è proposta in sede di Commissione l'aggiunta di altre norme, inerenti sempre ad alcuni punti particolari di attuazione della riforma fondiaria.

In analogia a quanto stabilito dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno del 10 agosto 1950, n. 646, si propone la esenzione da ogni tributo (salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che vengono ridotti a metà) per le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria; la riduzione a metà degli onorari notarili; la possibilità di liquidare in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali, dei compensi di ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici.

Si prevede infine la possibilità di rogare in forma pubblica amministrativa i contratti stipulati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, ricorrendo all'opera di un funzionario statale di grado non inferiore al IX, appositamente delegato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal 2° comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, gli atti di vendita posti in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sono inefficaci di diritto se stipulati posteriormente al 28 ottobre 1950. In conseguenza gli Enti, ove necessario, hanno proceduto ad espropriazione di terreni che erano stati venduti per la formazione della piccola proprietà contadina, a norma della legge predetta, posteriormente al 28 ottobre 1950.

Dandosi applicazione alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, i coltivatori diretti che abbiano inefficacemente acquistato terreni hanno diritto ad ottenere l'indennità in titoli del debito pubblico relativa ai terreni medesimi, salva l'azione per il recupero della eventuale differenza tra l'indennità stessa e il prezzo di acquisto versato (articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Ora, se si pone in raffronto l'indennità col prezzo di acquisto denunciato, è evidente che, ai lavoratori in questione resta normalmente da recuperare una differenza ben lieve, mentre permangono, a loro carico, le obbligazioni a suo tempo assunte (e il caso ricorre frequentemente) per fronteggiare gli oneri

relativi agli acquisti effettuati e alle opere eseguite, oneri a cui difficilmente gli interessati possono far fronte utilizzando i titoli del debito pubblico fino a quando questi non siano estratti.

Appare, quindi, necessario aver particolare riguardo alla situazione dei predetti coltivatori. Pertanto, nell'articolo in esame è inserita una norma in base alla quale si dà facoltà ai detti lavoratori (ove divengano assegnatari degli stessi lotti di terreni già loro in fatto espropriati) di corrispondere il prezzo di vendita, mediante cessione agli Enti di riforma dei titoli loro spettanti precisandosi i termini e le modalità del pagamento; mentre rimangono ferme le vigenti disposizioni per il pagamento delle opere di miglioramento eseguite sui terreni in questione (in particolare, articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230).

L'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, esteso dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, stabilisce che i versamenti agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria dei fondi annualmente assegnati vengono effettuati, in relazione allo sviluppo delle attività svolte, sulla base di certificati da emettersi dai competenti Ispettorati compartimentali agrari. Lo stesso articolo aggiunge che il Ministero per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di anticipare all'inizio di ciascun esercizio finanziario una somma non superiore al 20 per cento della assegnazione annua.

Nella pratica tale anticipazione è risultata a volte inadeguata, perché le certificazioni di regola vengono compilate quando i lavori o le forniture siano già eseguite e quindi dovrebbe essere già stata sostenuta una spesa ben superiore al 20 per cento concesso in anticipo.

In qualche caso gli Enti, pur sussistendo notevoli accantonamenti di fondi in loro favore, hanno dovuto far ricorso al credito bancario per assicurare la tempestiva esecuzione delle forniture o delle opere.

La situazione appare più chiara ove si pensi che, nella gran parte dei casi, le opere di trasformazione vengono eseguite in economia, senza ricorso agli appaltatori che normalmente anticipano le spese.

Pertanto, è apparso necessario l'aggiunta di una norma che consenta di elevare l'anticipo del 20 per cento fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, quando ciò si renda necessario per fronteggiare lavori o forniture di rilevante ammontare.

La IX Commissione permanente (agricoltura) propone all'approvazione della Camera il presente disegno di legge, che ha ottenuto, nella sostanza, il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e Tesoro), nella convinzione che anch'esso varrà a contribuire alla sempre migliore realizzazione della riforma fondiaria.

GERMANI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

A modifica di quanto stabilito dal 2° comma dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

In deroga a quanto disposto dal 2° comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.

ART. 2.

Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione mediante titoli nominativi, emessi nelle forme stabilite dal decreto ministeriale 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 giugno 1951, ovvero in contanti, ai sensi del 2° comma dell'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del 1° comma dell'articolo 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di espropriazione.

Nei casi di richiesta di pagamento in contanti, l'ordinanza prevista dal 2° comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è emessa esclusivamente sulla base dell'avviso della avvenuta liquidazione dell'indennità di espropriazione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I pagamenti in contanti non possono superare la quota non spettante a terzi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma 2°, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere utilizzato anche per i pagamenti in contanti, di cui all'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione in contanti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di espropriazione.

Identico.

I pagamenti in contanti non possono superare la quota di indennità che resta al proprietario, dedotte le quote dell'indennità stessa spettanti a terzi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Identico.

ART. 3.

È consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli 1° e 2° del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio.

La sospensione dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata d'imposta in riscossione, con domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio che ha eseguito l'accertamento, ed ha effetto fino al giorno in cui sarà ordinato lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione.

Le domande presentate fuori termine saranno considerate valide ai fini della sospensione della rata immediatamente successiva.

Il tribunale competente a norma del precedente articolo 1 ordina la consegna all'esattore dei titoli corrispondenti alla quota di imposta, di cui è autorizzata la sospensione, a pagamento della stessa. I titoli sono computati al loro valore nominale e devono essere consegnati all'esattore con decorrenza degli interessi dal semestre successivo a quello in cui viene emessa l'ordinanza del tribunale.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a metà.

Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a metà. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attività, possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali

I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attività, possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al IX all'uopo delegato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

La presente legge si applica per i terreni espropriati, sia a termini della legge 12 maggio 1950, n. 230, che della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 5.

In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

ART. 6.

Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici della legge 24 febbraio 1938, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal 2° comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, può essere corrisposto mediante cessione agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori ai sensi del 5° comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria sui terreni assegnati.

I titoli, corrispondenti all'indennità di espropriazione stabilita per i terreni assegnati a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e debbono essere ceduti agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del 1° comma, in unica soluzione, prima che gli Enti e Sezioni medesimi dispongano l'esazione delle annualità a carico degli assegnatari, a norma dell'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

ART. 7.

Identico.